



## COMUNE DI CANDÀ (RO)

Determinazione AREA TECNICA

**N. Gen. 162 del  
20/12/2019**

**N. Sett. 59**

### Oggetto

INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL RASAERBA VIKING E DELLA MOTOSEGNA ECHO

### IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 28 del 27 dicembre 2018 il Consiglio comunale ha approvato in via definitiva il Documento unico di programmazione 2019-2021, in breve DUP;
- con deliberazione n. 29 del 27 dicembre 2018 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
- con deliberazione n. 12 del 13 marzo 2019 la Giunta Comunale ha approvato il PEG 2019-2021;
- ai sensi dell'art. 17 del Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi, compete al Responsabile d'Area esperire le necessarie procedure d'appalto e stipulare i relativi contratti;
- con proprio decreto n. 1 del 31 gennaio 2019, il Sindaco ha attribuito al sottoscritto la responsabilità dell'Area tecnica, assegnandogli la posizione organizzativa;

CONSIDERATO:

CHE il rasaerba VIKING e la motosega ECHO di proprietà di questo Comune, necessitano di un intervento di riparazione al fine di garantire il loro ottimale funzionamento;

CHE, questo comune, non avendo personale e mezzi idonei, deve rivolgersi a ditta esterna qualificata;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici», il valore del contratto d'appalto è stimabile in un importo inferiore a € 1.000,00;

VISTO l'art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il «Testo unico sull'ordinamento degli enti locali», in breve TUEL, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti «deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base»;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici», ed in particolare:

- l'art. 30, che definisce i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- l'art. 31, che individua le modalità di nomina e le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento, in breve RUP, negli appalti di lavori, servizi, forniture e concessioni;
- l'art. 36, comma 2, lettera a), il quale prevede che «le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a)

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**

per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta»;

d) l'art. 37, comma 1, il quale stabilisce che «Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro»;

VISTA la recente sentenza n. 533 del 19/09/2018, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise ha chiarito che:

- a) *“A tenore dell'art. 36, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le Amministrazioni possono procedere “mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”, possono cioè fare a meno anche del confronto di offerte”;*
- b) *“Il nuovo Codice degli appalti (declinato nel D.Lgs. n. 50/2016) ha interamente riformulato e riscritto i procedimenti contrattuali sotto-soglia comunitaria, introducendo un sistema di procedure negoziate “semplificate”, in sostituzione delle pregresse dinamiche negoziali relative, in particolare, alla fattispecie delle acquisizioni in economia, fattispecie ormai totalmente espunte dall'ordinamento giuridico degli appalti. Tra le procedure negoziate “semplificate”, evidentemente, particolare rilievo riveste l'affidamento nell'ambito dei 40 mila euro di lavori, servizi e forniture - come dimostra anche la recente giurisprudenza in materia (cfr.: Cons. Stato V, 3.4.2018 n. 2079; T.a.r. Toscana Firenze I, 2.1.2018 n. 17) - soprattutto perché non può essere revocato in dubbio che il nuovo Codice muta sostanzialmente la dinamica degli affidamenti diretti rimessi in passato alla species dell'affidamento diretto delle acquisizioni in economia ovvero a limitati casi di procedura negoziata già disciplinati dall'articolo 57 del previgente Codice (oggi ribaditi e meglio specificati dall'articolo 63 dell'attuale Codice)”;*
- c) *“È evidente che l'affidamento diretto si pone come procedura in deroga rispetto ai principi della concorrenza, non discriminazione e similari che implicano sempre e comunque una procedura competitiva sia pur informale. Se così è, appare logico pensare che i principi in parola disciplinino l'affidamento e l'esecuzione in termini generali sul presupposto di una procedura ultra-semplificata, nella quale la speditezza dell'acquisizione deve prevalere sul rigido formalismo”;*

VISTE:

- a) la deliberazione n. 1007 dell'11 ottobre 2017, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione, in breve ANAC, ha approvato le linee guida n. 3 in materia di «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»;
- b) la deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 e la successiva deliberazione n. 206 del 1.3.2018, con la quale l'ANAC ha adottato le linee guida n. 4 recanti ad oggetto «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»;

RITENUTO di ricorrere, per la scelta del contraente, alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50/2016, essendo il valore dell'appalto inferiore a 40.000,00 euro, senza avvalersi di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, in forza dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 e s.m.i. (vedere ultima modifica apportata con l'art. 1, comma 130, della legge n. 145/2018-finanziaria 2019 che esclude l'obbligo per contratti inferiori a 5.000 euro);

ACQUISITO il preventivo di spesa dell'operatore economico CASA DEL CUSCINETTO Snc, con sede a Masi (Pd) in Via Este n. 11, c.f. 03585550282, n. 20/2019, datato 12.11.2019, recepito al protocollo comunale al n. 4016 in data 20.12.2019, che evidenzia una spesa di € 347,63 iva compresa;

RICONOSCIUTA la congruità economica del suddetto preventivo;

CONSIDERATO che tra le modifiche alle linee guida n. 4 proposte dall'ANAC nella seduta del 20 dicembre 2017, al paragrafo 4.4.2 è previsto che «Per importi fino a 5.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autocertificazione acquisita dall'operatore economico, in applicazione del D.P.R. n. 445/00, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice e speciale, se previsti, unitamente alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012)»;

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**

DATO ATTO che l'operatore economico sopra indicato:

- a) ha presentato apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.;
- b) possiede il necessario requisito d'idoneità professionale, come appurato con apposita visura camerale;
- c) è in regola con gli adempimenti contributivi, come verificato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC), n. prot. INAIL\_19393460, la cui scadenza è fissata al 30.3.2020, estratto dall'apposita banca dati INPS;

ACQUISITO il codice identificativo di gara (Smart Cig), rilasciato dall'ANAC, riportante il numero: ZBC2B50C69;

VISTI gli art. artt. 182 e seguenti del decreto legislativo 267/2000, che disciplinano le fasi della spesa;

CONSIDERATO che, stante l'esiguo lasso di tempo intercorrente tra l'adozione del presente provvedimento e la stipulazione del contratto, mediante scambio di lettere commerciali, in osservanza del principio di economicità degli atti amministrativi, è ragionevole registrare immediatamente l'impegno di spesa nelle scritture contabili e costituire il vincolo sulle previsioni di bilancio, in quanto:

- a) il soggetto, la ragione del debito e la somma da pagare sono determinati, come sopra riportato;
- b) il debito è esigibile nel corrente esercizio;

RITENUTO di esprimere parere favorevole, ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147-bis del decreto legislativo 267/2000, in ordine alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

#### DETERMINA

- 1) di contrarre per l'acquisizione del contratto finalizzato all'esecuzione dei lavori indicati in premessa;
- 2) di stabilire che:
  - a) il fine che s'intende perseguire con il contratto oggetto del presente provvedimento è quello di ripristinare il funzionamento del rasaerba VIKING e della motosega ECHO di proprietà di questo Comune;
  - b) oggetto dell'appalto sono i lavori indicati in premessa;
  - c) la procedura di selezione dell'operatore economico avvenga attraverso il ricorso all'affidamento diretto, ammesso dall'art. 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50/2016, ricorrendone i presupposti;
  - d) le clausole essenziali del contratto sono costituite dalle condizioni generali contenute nella richiesta di preventivo, nell'offerta formulata dall'operatore economico, nel presente provvedimento e nella comunicazione di affidamento del contratto da inviarsi all'affidatario;
  - e) il contratto venga stipulato, sensi dell'art. 32, comma 14, decreto legislativo n. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica;
- 3) di affidare il contratto di appalto di che trattasi all'operatore economico CASA DEL CUSCINETTO Snc, con sede a Masi (Pd) in Via Este n. 11, c.f. 03585550282, al prezzo complessivo di € 347,63 iva compresa (imponibile € 284,94 + iva 22% € 62,70);
- 4) di impegnare a favore del suddetto operatore economico l'importo complessivo di € 347,63 iva compresa, registrando la spesa nel bilancio di previsione 2019-2021-esercizio finanziario 2019, imputandola nel capitolo 8133/0, Codice 10051.03.08133000, denominato "Manutenzione macchine operatrici (prestazione di servizi)";
- 5) di dare atto inoltre che ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 8, del decreto legislativo 267/2000, è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti, che deriveranno dall'impegno di spesa sopra indicato, con i relativi stanziamenti di cassa e con le nuove regole di finanza pubblica.

Il Responsabile dell'Area  
Claudio Bonfante / INFOCERT SPA



## COMUNE DI CANDA (RO)

### AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA

### Determinazione N. Gen. 162 del 20/12/2019 - N. Sett.59 TEC

**Visto di regolarità contabile e contestuale attestazione di copertura finanziaria:**

Capitolo	Bilancio	Impegno	Importo Impegno

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMINISTRATIVA-FINANZIARIA

ATTESTA

La Registrazione degli accertamenti in contabilità

APPONE

Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii

Eventuali note e precisazioni:

Lì, 12/02/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA  
Tieghi Ruggero / ArubaPEC S.p.A.



## COMUNE DI CANDA (RO)

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Determina N° Gen. 162 – N. Sett. 59 TEC del 20/12/2019, avente ad oggetto INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL RASAERBA VIKING E DELLA MOTOSEGNA ECHO , pubblicata all'albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma I, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Lì, 12/02/2020

IL RESPONSABILE DELLE  
PUBBLICAZIONI  
Barbato Antonella / ArubaPEC S.p.A.